

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LVO N. 49/2014**  
**TRA IL COMUNE DI \_\_\_\_\_ E IL COMUNE DI \_\_\_\_\_**  
**SEDE DEL CENTRO DI RACCOLTA RAEE**

IL GIORNO \_\_\_\_\_

TRA

IL COMUNE DI \_\_\_\_\_, RAPPRESENTATO DAL  
SIG. \_\_\_\_\_ IN QUALITÀ DI \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

E

IL COMUNE DI \_\_\_\_\_ SEDE DEL CENTRO DI  
RACCOLTA DI RAEE, RAPPRESENTATO DAL SIG. \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- a) la normativa vigente in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede un nuovo e complesso sistema per la loro gestione a fine vita, con i seguenti obblighi e responsabilità:
- alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di:
    1. implementare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai cittadini di rendere gratuitamente questi rifiuti ai Centri di Raccolta comunali;
    2. il compito di provvedere alla raccolta dei RAEE domestici e alla gestione dei Centri di Raccolta comunali e sovra comunali;
  - ai Distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro dell'apparecchio consegnato dal consumatore al momento dell'acquisto di una AEE nuova equivalente (modalità "1 contro 1"); ai sensi del D.Lgs. 49/2014 i Distributori potranno conferire i RAEE raccolti ai CdR iscritti al CdC RAEE secondo quanto previsto dal DM 65/2010 e s.m.i. e dal Protocollo di Intesa sottoscritto fra ANCI, CdC RAEE e Associazioni rappresentative dei Distributori;

- ai Sistemi Collettivi costituiti dai Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) l'onere di svolgere, a propria cura e spese, le attività di:
  1. ritiro dei RAEE dai Centri di Raccolta comunali e sovra comunali;
  2. trasporto ai centri di trattamento finali;
  3. trattamento dei RAEE (recupero e smaltimento).
  
- b) L'art 12 c.1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014 prevede la possibilità che i Centri di Raccolta comunali per i RAEE possano servire un bacino di utenza sovracomunale previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune sede del Centro di Raccolta.
  
- c) Il Decreto 8 Aprile 2008 e s.m.i. ha ritenuto necessario definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti, al fine di agevolare l'incremento dei livelli di raccolta differenziata e il conseguimento, su tutto il territorio nazionale, degli obiettivi fissati dalla normativa vigente.
  
- d) le modalità operative di conferimento dei RAEE ai CdR da parte di Distributori, Centri di Assistenza Tecnica e Installatori sono state definite dall' apposito Protocollo di intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 da ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e Associazioni rappresentative della Distribuzione;
  
- e) ANCI e Centro di Coordinamento RAEE hanno sottoscritto il 23 marzo 2012 un Accordo di Programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA LE PARTI  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**Convenzione**

Il Comune di \_\_\_\_\_ privo di Centro di Raccolta RAEE intende conferire i RAEE domestici prodotti nel proprio territorio presso il Centro di Raccolta RAEE del Comune di \_\_\_\_\_ .

**Art. 2**  
**Finalità della Convenzione**

La presente convenzione viene stipulata tra i Comuni firmatari per raggiungere i seguenti obiettivi:

1. favorire la raccolta, trasporto e recupero-smaltimento dei rifiuti previsti dall'allegato I del Decreto 8 Aprile 2008 e s.m.i. inclusi i RAEE, i cui servizi di raccolta, trasporto e recupero-smaltimento sono erogati a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi costituiti dai produttori di AEE;
2. contenere la spesa pubblica mediante l'adesione a forme di cooperazione sovracomunale per un razionale, efficiente ed efficace esercizio congiunto del Centro di Raccolta disponibile nel territorio e iscritto al CdC RAEE.

### **Art. 3 Organizzazione del servizio**

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal precedente Art. 2, possono conferirvi i RAEE:

1. le utenze domestiche iscritte nei ruoli della tassa/tariffa del Comune di \_\_\_\_\_ facente parte dell'ATI n.3 Umbria e gestiti dalla Valle Umbra Servizi SpA;
2. la Società Valle Umbra Servizi SpA, Gestore del servizio RSU, esclusivamente in nome e per conto del Comune firmatario della presente Convenzione;
3. i Distributori, i Centri di Assistenza tecnica e gli Installatori i cui punti vendita hanno sede nel territorio del Comune firmatario la presente Convenzione, secondo le modalità previste dal DM 8 marzo 2010, n. 65 e s.m.i. e nel rispetto del Protocollo di intesa sottoscritto il 24 giugno 2010 da ANCI, Centro di Coordinamento RAEE e Associazioni rappresentative della Distribuzione.

### **Art. 4 Compiti dei singoli Comuni**

Le indispensabili attività che ognuno dei referenti comunali deve porre in essere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente Art. 2 della presente Convenzione sono le seguenti:

1. Insieme al Gestore dei Centri di raccolta, promuovere iniziative atte a informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle corrette modalità di gestione dei RAEE domestici e dei servizi di raccolta attivati;
2. presa d'atto del riconoscimento al Gestore del Centro di Raccolta degli eventuali Premi di Efficienza erogati dai Sistemi Collettivi iscritti al CdC RAEE, secondo quanto previsto dal vigente Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e Centro di Coordinamento RAEE per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE, a titolo di compartecipazione delle spese di gestione del Centro di Raccolta ;

### **Art. 5 Altri adempimenti del Centro di Raccolta**

Il Gestore dei Centri di Raccolta RAEE dovrà adempiere, con proprio personale professionalmente preparato, alle fasi /attività di:

1. ricevimento dei RAEE conferiti da cittadini ovvero dal Gestore affidatario del servizio indicato al punto del precedente art. 3, ovvero dai Distributori, Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e Installatori di cui all'art. 3;
2. suddivisione dei RAEE nei 5 Raggruppamenti previsti dal DM 185/2007;
3. compilazione e tenuta della documentazione ambientale di legge
4. corrispondenza con il Centro di Coordinamento RAEE;
5. relazioni con i Sistemi Collettivi e i relativi operatori logistici autorizzati al ritiro dei RAEE, inclusa la predisposizione e la gestione della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro;
6. attribuire la quota dei RAEE raccolti nel CdR al Comune dove è ubicato il Centro di Raccolta;

**Art. 6**  
**Durata**

La presente Convenzione ha durata pari all'affidamento al gestore VUS spa dalla data di sottoscrizione.